

COMUNICATO STAMPA

**Contribuenti minimi, regime ordinario
scatta con liquidazione Iva o esercizio diritto detrazione
La sola emissione di fattura con addebito
non è comportamento concludente**

L'emissione di fattura con addebito dell'Iva, a cui però non segue la liquidazione periodica dell'imposta o l'esercizio del diritto alla detrazione, non può essere considerata di per sé espressiva della volontà di non avvalersi del regime dei contribuenti minimi da parte dei contribuenti che ne hanno i requisiti.

L'Agenzia delle Entrate con una circolare fornisce chiarimenti sul nuovo regime e in particolare sul cosiddetto comportamento "concludente" ai fini dell'opzione per il regime ordinario da parte dei contribuenti che hanno i requisiti per accedere al regime semplificato previsto per i minimi.

La semplice emissione della fattura con addebito Iva, precisa la circolare, potrebbe essere stata causata da incertezze applicative connesse alle rilevanti novità introdotte dalla finanziaria. Perciò i contribuenti che nella prima fase dell'anno hanno comunque emesso fattura con addebito Iva e vogliono applicare il regime dei minimi potranno farlo effettuando comunque le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito Iva. La stessa procedura va seguita dai contribuenti che ai fini della certificazione dei corrispettivi hanno emesso "ricevuta-fattura", mentre per chi ha emesso un semplice scontrino fiscale o una ricevuta non vi è nessuna necessità di rettifica in quanto da tali documenti non potrebbe comunque emergere la volontà di un comportamento "concludente" ai fini della scelta del regime ordinario.

La circolare precisa inoltre che la tenuta dei registri Iva non si configura come un comportamento concludente verso la scelta del regime ordinario. E ciò in considerazione del fatto che l'esonero dagli obblighi di tenuta dei registri Iva per i minimi non esclude che gli stessi possano essere tenuti per ragioni amministrative. Relativamente ai motivi di esclusione dei contribuenti che si avvalgono di regimi speciali Iva, la circolare ribadisce che l'esclusione vale anche per le ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate. Fanno però eccezione i produttori agricoli che rientrano nei limiti previsti dall'articolo 32 del Tuir.

Ai fini del calcolo del tetto dei 30.000 euro di ricavi o compensi registrati nel 2007 rileva il criterio della competenza. Quindi occorre tener conto anche di eventuali incassi slittati al 2008.

Viene poi confermato che ai fini del limite dei 15.000 euro per acquisto di beni strumentali parzialmente utilizzati nell'attività d'impresa vengono assunti con il valore del 50% del corrispettivo.

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

La circolare precisa inoltre che chi ha sostenuto spese per prestazioni di natura occasionale non è escluso dal regime dei minimi, come pure l'ambulante che cede in affitto d'azienda alcuni posteggi può accedere al regime semplificato.

Per i contribuenti che iniziano l'attività nel 2008 e intendono avvalersi del regime dei minimi occorre indicare nell'apposito modello di possedere i requisiti per l'accesso. Chi non ha manifestato la propria volontà nella dichiarazione di inizio attività potrà comunque farlo nei successivi 30 giorni recandosi in un ufficio dell'Agenzia e rettificando la dichiarazione originaria. La circolare precisa inoltre che per chi ha i requisiti vale comunque il comportamento concludente ai fini dell'applicazione del regime dei minimi. In questo caso per chi non ha comunicato l'opzione per il regime dei minimi con la dichiarazione di inizio attività o con la successiva rettifica si applica la sanzione prevista dal decreto legislativo 471 del 1997, articolo 5 comma 6.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all'interno della sezione “Documenti/Circolari e Risoluzioni”. Sul quotidiano telematico - www.fiscooggi.it - è inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

Roma, 28 gennaio 2008

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)